

REGOLAMENTO INTERNO PER LE SPESE ECONOMALI E DELLA CASSA PER LE PICCOLE SPESE

FONDAZIONE BRUNO KESSLER

Allegato n. III/21 alla deliberazione n. 17/21 del Consiglio di Amministrazione del 23 settembre 2021

Articolo 1

Spese in economia

1. Entro i limiti e con le procedure previste dagli artt. 21 e 32 della Legge Provinciale 19 luglio 1990 n. 23 e ss.mm., tenuto conto delle disposizioni del Codice dei contratti pubblici e del regolamento di acquisto di beni e servizi in vigore, FBK procede all'acquisizione in economia di beni e servizi appartenenti alle tipologie e voci di spesa connesse al funzionamento delle proprie strutture o comunque connesse allo svolgimento delle attività istituzionali della stessa.

Articolo 2

Esclusione degli obblighi di tracciabilità

1. Qualora le spese per l'acquisizione dei beni e servizi previste al precedente articolo siano effettuate entro il limite di € 1.000,00 e ove non riconducibili allo svolgimento di attività di acquisto di beni e servizi ordinariamente stabiliti dal relativo regolamento di FBK, non sono soggette agli obblighi di piena tracciabilità finanziaria di cui alla legge 13 agosto 2010 numero 136 e ss.mm.
 2. La liquidazione di dette spese avverrà prioritariamente in modo da assicurare comunque una tracciabilità, seppur attenuata, della spesa mediante utilizzo di carte di credito, pos, etc.) L'utilizzo di contanti è possibile solo ove non siano oggettivamente possibili altri pagamenti e comunque al di sotto del limite previsto per i pagamenti in contanti a livello provinciale.

Articolo 3

Dimostrazione della spesa

1. Il pagamento degli acquisti, effettuato con carta di credito e nei limiti d'importo previsto dal precedente articolo, non comporta la richiesta di fattura a giustificazione della spesa che può risultare da altro documento fiscalmente valido, relativamente a:
 - Prestazioni alberghiere;
 - Somministrazione di alimenti e bevande effettuate da pubblici esercizi;
 - Prestazioni di trasporto di persone, veicoli e bagagli al seguito;
 - Beni e servizi on-line, in quanto il commercio elettronico indiretto è assimilato, per quanto concerne gli obblighi fiscali, al commercio al dettaglio. Il ricorso a tale forma di negoziazione è ammesso, se economicamente vantaggioso od opportuno, al fine di una immediata reperibilità della risorsa.

Approvato dal Consiglio di Amministrazione del 23 settembre 2021